

N.R.G.21667/2023

**IL TRIBUNALE DI
ROMA**



SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. iscritto al n. 21667 del RG affari contenziosi civili dell'anno 2023, proposto

DA

-----, nato in Afghanistan il 07.05.2005, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Belluccio, Amarilda Lici e Anna Brambilla

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -

resistente -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso di cui all'art. 700 cpc depositato in data 24.04.2023 la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che in data 16.03.2023, -----, cittadino afghano, minore straniero non accompagnato e richiedente asilo, veniva illegittimamente respinto alla frontiera di Brindisi, gli veniva negato l'accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale con riammissione informale verso Grecia; ha dunque chiesto di ordinare ai convenuti di consentire l'ingresso protetto in Italia di -----.

In particolare, ha rappresentato che la mattina del 16.03.2023 il ricorrente si trovava su imbarcazione attraccata a Brindisi, partita la sera precedente dal porto di Igoumenitsa; che alle 12.46 si metteva in contatto tramite video chiamata whatsapp con l'operatrice legale ASGI dott.ssa Erminia Rizzi, informandola della

sua presenza al porto di Brindisi, di voler richiedere protezione internazionale e tuttavia di esserne impossibilitato, con rischio di essere respinto in Grecia, da dove proveniva; che la suddetta operatrice contattava immediatamente la polizia di frontiera, riuscendo solo dopo alcuni tentativi a comunicare con il responsabile di turno, il quale le confermava la presenza del ricorrente; che le veniva comunicato che questi aveva negato di voler richiedere protezione internazionale, firmando una dichiarazione in tal senso; che, tuttavia, apprendeva che la procedura si era svolta senza la presenza di un mediatore linguistico; che l'operatrice contattava altresì l'ufficio UNHCR, il quale anch'esso a sua volta contattava la Polizia di Frontiera di Brindisi; che l'operatrice rimaneva in contatto con il richiedente con il quale alle 13.18 effettuava una video chiamata unitamente all'avv. Anna Brambilla, durante la quale il ricorrente appariva vestito solo con slip intimi e chiuso in una cabina della nave; che l'avv. Brambilla inviava una pec alle 13.23 alla Questura di Brindisi e alla Polizia di Frontiera, prodotta in atti; che, nonostante le varie comunicazioni, il ricorrente veniva effettivamente respinto; che questo inviava all'operatrice una foto del tesserino rilasciatogli dalle autorità greche nel quale si evinceva la registrazione come minore richiedente asilo, con un errore nell'anno di nascita (2005 anziché 2006); che alle 13.46 avveniva un'ulteriore video chiamata tra il ricorrente, l'operatrice e un mediatore (chiamata registrata e trascritta) durante la quale ----- rappresentava il proprio timore di essere ricondotto in Afghanistan. Alla luce di quanto accaduto, l'avv. Brambilla inviava una nuova pec alla Questura di Brindisi e alla Polizia di frontiera marittima di Brindisi denunciando l'avvenuta riammissione illegale, integrata successivamente da copia del tesserino fornito dal ricorrente e altresì comunicava l'avvenuta riammissione all'UNHCR e a ONG presente in Grecia ("No Name Kitchen").

Per quel che concerne i fatti successivi alla suddetta riammissione, la difesa ha inoltre rappresentato che il ricorrente, dopo aver trascorso 2/3 giorni in cella presso il porto di Igoumenitsa (circostanza appresa grazie all'intervento di un operatrice ong in loco), questi veniva trasferito presso un centro per minori vicino a Salonico; che in data 20.03.2023 l'associazione ASGI, l'Ong "No Name Kitchen" e "Lungo la Rotta Balcanica", denunciavano quanto avvenuto allo "Special Procedures of the Human Rights Council" (denuncia in atti); che il 22.03.2023 avveniva una nuova chiamata tra il ricorrente e l'operatrice Rizzi,

durante la quale questi confermava la sua presenza in un centro per minori; che, contattato un notaio in loco e inviata una richiesta alla struttura, anche grazie al supporto dell'organizzazione Equal Rights Beyond Borders, attiva in Grecia, si attendeva la possibilità di procedere all'assunzione di formale mandato; che, tuttavia, nell'attesa di riscontri, la difesa ha provveduto ad adire il presente Tribunale in ragione delle condizioni psico fisiche del minore e del pericolo grave e irreparabile al quale questo è esposto, riservandosi di depositare il mandato difensivo, poi prodotto in data 24.05.2023 e integrato di legalizzazione il 07.06.2023.

Tutto quanto esposto in merito alla vicenda che ha dato corso al suddetto ricorso, nonché premessi i motivi che hanno spinto il ricorrente a fuggire dall'Afghanistan e il difficile percorso migratorio intrapreso, anche alla luce di documentate prassi illegittime che caratterizzano la rotta seguita dal ricorrente, la difesa ha lamentato la violazione del divieto di respingimento di minore straniero non accompagnato, di cui all'art. 19, co. 1 bis, d.lgs. 286/98; violazione del diritto di asilo di cui all'art. 10 co. 3 Cost. e del diritto di accedere alla procedura di esame della protezione internazionale, di cui all'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e, conseguentemente, in violazione della relativa normativa di recepimento e attuazione, europea e interna; violazione del Regolamento UE N. 604/2013 (Dublino III); violazione del diritto a un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CUDE e art. 47, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione del principio di *non refoulement* di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra; violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 5 CEDU.

Tutto quanto argomentato e rappresentato, la difesa ha chiesto applicarsi l'art. 10, co. 3 Cost. e art. 25 Codice Visti al fine di garantire al ricorrente la possibilità di accedere al territorio per proporre domanda di protezione internazionale, anche tenuto conto della violazione delle norme indicate, mentre, per quel che concerne il periculum, ha ribadito il contesto di criticità nel quale questi si trova, ulteriormente critico in ragione della condizione di minore e delle ripercussioni psicofisiche da questo sofferte in conseguenza delle vicende occorse.

Il Giudice, non ritenuti sussistenti i presupposti per l'emanazione del richiesto decreto *inaudita altera parte*, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 26.05.2023.

In data 24.05.2023 parte ricorrente ha depositato note insistendo per l'accoglimento del ricorso, rilevando la mancata costituzione di controparte e rappresentando l'avvenuto trasferimento del ricorrente presso una struttura per adulti nei pressi di Polycastro, dove questi lamenta condizioni di accoglienza totalmente inadeguate, in particolare l'assenza di informazioni circa la procedura di asilo, di servizi e carenza di cibo.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 24.05.2023, contestando quanto dedotto e rappresentando quanto segue.

Preliminarmente ha esposto i fatti di causa, rappresentando che il ricorrente è stato individuato il 16.03.2023 alle 10.00 circa durante i controlli di passeggeri e mezzi in arrivo dalla Grecia sulla Moto Nave Igoumenitsa; che lo stesso dichiarava di non avere documenti e gli veniva fornita informativa legale; che il medesimo compilava la modulistica multilingue presentatagli, indicando quale data di nascita il 07.05.2003 e rappresentando di non voler richiedere protezione internazionale; che alle 12.50 l'Ufficio di Polizia di Frontiera riceveva una comunicazione dal capoturno, il quale riferiva di essere stato contattato pochi minuti prima da una rappresentante dell'ASGI, Rizzi Erminia; che quest'ultima aveva avvisato della minore età del cittadino straniero; che, nonostante l'identificazione fosse avvenuta regolarmente, la Polizia di Frontiera decideva di far sbarcare il ricorrente al fine di rivalutare la posizione dello stesso sulla base della segnalazione pervenuta; che, tuttavia, contattato il responsabile dell'Agenzia della nave interessata alle 13.05, ne veniva comunicata l'avvenuta partenza all'orario programmato, ossia alle ore 13.00; che l'Ufficio di Frontiera riceveva poco dopo una chiamata da UNHCR, il quale rappresentava l'avvenuta segnalazione da parte di ASGI e al quale si ribadiva la regolarità della procedura svolta.

Ciò posto, parte convenuta ha rilevato la correttezza del proprio operato e altresì rappresentato di aver posto in essere ogni iniziativa utile allo sbarco del ricorrente, tuttavia impedito dalla materiale partenza della nave.

Per quel che concerne i fatti successivi, l'Ufficio su indicato ha confermato di aver ricevuto nel pomeriggio del medesimo 16.03.2023 due note da parte dell'ASGI Milano nelle quali veniva rappresentata l'asserita riammissione

informale e successivamente inviata copia di un documento verosimilmente

4

riferito al ricorrente dal quale ne emergeva la minore età (data di nascita 07.05.2005) e la condizione di richiedente asilo in Grecia.

Ciò rilevato in merito ai fatti di causa, parte resistente ha preliminarmente contestato l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, in particolare rilevando il difetto di profili di provvisorietà, strumentalità, e funzione anticipatoria del provvedimento richiesto. Nel merito ne ha rilevato l'infondatezza e, ripercorrendo l'iter procedurale svolto anche alla luce di recenti vicende similari e dell'attuale normativa in materia, ha ribadito la legittimità della procedura disposta nel caso di specie; ha rappresentato il comportamento elusivo del ricorrente, il quale non avrebbe intenzionalmente presentato il documento rilasciatogli in Grecia, onde presumibilmente evitare l'applicazione del regolamento Dublino; ha, pertanto, rilevato come la Polizia di Frontiera non era al corrente né della minore età dello stesso, il quale di suo pugno compilava apposita modulistica nella quale indicava le proprie generalità, né della condizione di richiedente asilo; per quel che concerne le asserite condizioni del cittadino straniero a bordo della nave, ha inoltre evidenziato che la responsabilità della Polizia di Frontiera cessa al momento dell'affidamento del cittadino al vettore, non potendo dunque ricondursi all'operato dell'Ufficio di Polizia di frontiera per lo scalo marittimo di Brindisi i fatti avvenuti o a bordo del traghetto e/o in Grecia. Per quel che concerne il requisito del *periculum in mora*, parte resistente ha contestato la mancanza di imminenza e irreparabilità del danno, contestando altresì come questo non possa consistere nella diversa attesa per la definizione di un procedimento ordinario, ciò in ragione della mancata allegazione di diverso pregiudizio grave e irreparabile.

In conclusione, la PA resistente ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Parte ricorrente, rilevando la tardività della costituzione di controparte, ha depositato note in data 26.05.2023 al fine di replicare succintamente a quanto da questa rappresentato con riguardo ai fatti di causa e alla contestata mancanza di strumentalità del provvedimento giudiziale richiesto. Riguardo ai primi ha rilevato alcune incongruenze in relazione all'asserita volontà di far sbarcare il cittadino

straniero; ha contestato la scrittura di pugno del foglio notizie da parte del ricorrente e, in ogni caso, l'inidoneità probatoria di quest'ultimo; ha sostenuto la consapevolezza di parte resistente della mancata comprensione di quanto firmato

5

dal ricorrente, in quanto comunicatogli dallo stesso rappresentante UNHCR/ACNUR. Per quel che concerne il secondo rilievo, ha ribadito la strumentalità della domanda a quella di merito, nell'ambito della quale oltre all'accertamento di quanto già rappresentato, si potrà chiedere l'accertamento pieno della responsabilità dei convenuti ed il risarcimento dei danni subiti. Ha, pertanto, esposto come il provvedimento cautelare non possa essere integralmente soddisfacente delle pretese del ricorrente e, in ogni caso, come questo sia subordinato alla sola sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 cpc. In ultimo, richiamando la normativa applicabile in ipotesi di minore straniero non accompagnato, ha ulteriormente rilevato l'erroneità di quanto dedotto da controparte e insistito per l'accoglimento del ricorso, anche in ragione del rappresentato trasferimento e permanenza del minore in un centro per adulti.

Con provvedimento del 09.06.2023 il Giudice, rilevata la particolare complessità della vicenda e la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti dalle parti, nonché vista l'istanza di trattazione in presenza precedentemente depositata da parte ricorrente, ha differito la trattazione del giudizio al 07.07.2023 da svolgersi alla presenza dei difensori delle parti.

L'udienza del 07.07.2023 si è svolta alla sola presenza dei difensori di parte ricorrente, i quali si sono riportati ai loro scritti, ribadendo la violazione della normativa interna e internazionale applicabile al caso di specie e, evidenziando le carenze sistemiche della Grecia, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Al termine dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve ritenersi fondato e merita accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.

Il trattamento che il ricorrente ha descritto di aver subito da parte delle autorità italiane alla frontiera del porto di Brindisi il 16.03.2023 si ritiene provato in giudizio secondo gli standard di prova attenuati dei procedimenti cautelari. In proposito, quanto rappresentato da parte ricorrente, oltre a trovare riscontro nelle autorevoli fonti internazionali da questo richiamate, (si veda, a titolo

esemplificativo: HRW, “Restituiti al mittente: Le riconsegne sommarie dall’Italia alla Grecia dei minori stranieri non accompagnati e degli adulti richiedenti asilo”, gennaio 2013 <https://www.hrw.org/it/report/2013/01/22/256396>) non risulta nei fatti contestato da parte resistente, che invero rappresenta di aver ricevuto le

6

comunicazioni su descritte e altresì aver tentato, oramai troppo tardi, di far sbarcare il ricorrente. La pratica di riammissione è stata dunque ammessa dall’Amministrazione resistente nella comparsa di costituzione, nelle precise modalità spaziali, temporali e operative rappresentate dal ricorrente. L’Amministrazione ha altresì depositato in giudizio copia della scheda di fotosegnalamento e il modulo di identificazione del ricorrente, datato 16.03.2023, nel quale si evince la registrazione dello stesso come maggiorenne, nato il 07.05.2003.

Altresì provato risulta lo status del ricorrente quale richiedente asilo, con documento provvisorio rilasciato dalle autorità greche e nel quale lo stesso viene indicato come nato il 07.05.2005, da cui ulteriormente ragionevole è l’attuale permanenza dello stesso presso un centro di accoglienza per maggiorenni in tale paese, ove lo stesso lamenta condizioni di accoglienza totalmente inadeguate.

Anche quanto rappresentato in relazione all’attuale condizione del ricorrente e alle criticità del sistema asilo greco sono suffragate da numerosi riscontri in autorevoli fonti e report sul punto (tra cui: GCR, *At Europe's borders, between impunity and criminalization*, marzo 2023, disponibile al link: [at-europesborders-between-impunity-and-criminalization.pdf](#) (rte.ie); GNCHR, *Recording mechanism of incidents of informal forced returns*, gennaio 2023, disponibile al link: [Interim_Report_Mechanism_en.pdf](#) (nchr.gr); Special Rapporteur on the human rights of migrants, *Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on land and sea*, para 55, maggio 2021, disponibile al link: <https://bit.ly/3tWayFO>).

Ciò rilevato quanto alla prova delle circostanze personalmente vissute dal ricorrente, la prassi di riammissione informale da questi subita, adottata dal Ministero dell’Interno in attuazione dell’accordo bilaterale con la Grecia, risulta illegittima sotto molteplici profili.

Occorre ricordare innanzitutto che, ai sensi dell’art 80 della Costituzione Italiana, l’Accordo bilaterale sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato nel

1999 fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Ellenica, non essendo mai stato ratificato dal Parlamento italiano, non può introdurre modifiche o derogare alle leggi italiane o alle norme di derivazione europea o internazionale vigenti nell'ordinamento italiano. Piuttosto, esso deve essere letto alla luce del diritto costituzionale e internazionale. Contrariamente, la

7

prassi delle riammissioni informali attuata in base a tale accordo viola diverse norme di legge.

In primo luogo, si evidenzia, come peraltro già ampiamente rilevato da giurisprudenza di legittimità (Corte Cost., sentenza n. 105/2001) e dal presente tribunale (Tribunale di Roma, Ordinanza 18.01.2021, RG 56420/2020; Ordinanza 09.05.2023, RG 3938/2022; Ordinanza 09.06.2023, RG 20121/2023) che il riaccompagnamento alla frontiera determina una inevitabile e profonda incisione della sfera giuridica e della libertà della persona interessata, restrizione chiaramente avvenuta nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato fermato, trattenuto dentro una cabina del traghetto, trasferito in altro luogo e consegnato alla custodia degli agenti di un Paese straniero, senza possibilità di sottrarsi alla procedura. A nulla rileva che fisicamente il trattenimento sul traghetto non sia stato posto in essere dalle autorità di frontiera (bensì dal personale di bordo), come rileva l'Amministrazione, posto che quanto ivi accaduto e, successivamente, quanto accaduto una volta rientrato in Grecia (dove il ricorrente ha esposto di essere stato trattenuto in una cella al porto di Igoumenitsa) è evidente conseguenza dell'operato delle autorità di frontiera italiane.

Ebbene, è in primo luogo illegittimo che un'incisione della sfera giuridica soggettiva avvenga senza la previa emanazione di un provvedimento amministrativo motivato, notificato al soggetto interessato e impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria, quale previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 241/90, ed è illegittimo che una restrizione della libertà personale avvenga in assenza della preventiva convalida dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione e come già previsto per i cittadini stranieri dagli artt. 10, c. 2 bis e 13, c. 5 bis del d.lgs. 286/1998. Inoltre, l'assenza di un provvedimento impugnabile finisce per privare la persona sottoposta a riammissione dei propri diritti alla difesa e ad un ricorso effettivo, in violazione dell'art. 24 della Costituzione Italiana, dell'art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti

dell'Uomo e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (cfr. anche la giurisprudenza internazionale sul punto, in particolare Corte EDU, Abdolkhani Karmimnia contro Turchia, causa n. 30471/08, sentenza del 22 settembre 2009, che ha rilevato l'illegittimità di un'espulsione senza la notifica di un provvedimento motivato). Tali norme contraddette dalla prassi di riammissione informale, di rango primario e addirittura costituzionale e sovranazionale, non

8

possono evidentemente essere derogate da un accordo bilaterale intergovernativo non ratificato con legge.

In secondo luogo, il diritto al ricorso effettivo e il diritto ad un esame individuale delle propria situazione personale, quale previsto dall'art 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta le espulsioni collettive, sono strumentali all'effettiva garanzia dell'art 3 CEDU e dell'art 4 CDFUE, e dunque del divieto assoluto di trattamenti inumani e degradanti, comprensivo dell'obbligo di non respingimento nel caso in cui lo straniero corra il rischio di subire tali trattamenti nel luogo verso cui è respinto (cfr. Corte Edu Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri contro Italia, decisione del 23 febbraio 2012). Tale divieto non ammette deroghe né eccezioni (cfr. art. 15 CEDU e Corte Edu, sentenza Chahal c. Regno Unito, del 7 luglio 1996). La responsabilità per le relative violazioni si configura inoltre anche nell'ipotesi in cui lo Stato membro sia a conoscenza (o possa ragionevolmente esserlo) che il rischio reale e attuale di condotte lesive dell'integrità e dignità della persona si concretizzi non nel primo Paese in cui la persona è respinta (tappa intermedia), bensì in un altro successivo luogo definitivo (cfr. sentenza Abdolkhani e Karimnia c. Turchia cit., Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia, grande camera 21 gennaio 2011).

La copiosa giurisprudenza delle corti sovranazionali in materia di divieto di respingimenti a catena (cfr. ad esempio: Corte EDU Ilias e Ahmed c. Ungheria del 14 marzo 2017, Corte EDU causa Sharifi e Altri c. Italia E Grecia del 21 ottobre 2014, Corte EDU del 4 novembre 2014 Tarkel c. Svizzera, Corte EDU M.S.S. c. Belgio e Grecia cit, Corte di Giustizia (Grande Sezione) 19 marzo 2019 nella causa C 163/17, CGUE 16 febbraio 2017 causa C 578/16 PPU C.K., H.F., A.S. c. Slovenia) ha indotto il legislatore dell'Unione Europea a prevedere, all'art. 3 del nuovo testo del Regolamento di Dublino (Reg UE n. 604/2013, cd. Regolamento di Dublino III): *“Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato*

membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro

9

competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente". Nell'ordinamento italiano, gli stessi principi sono sanciti dall'art 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998, che esplicitamente vietano il trasferimento verso uno Stato ove la persona rischi di essere rinvia verso altro Stato in cui potrebbe subire persecuzioni, torture o trattamenti inumani e degradanti. In materia di trasferimenti in base al regolamento di Dublino, anche la Corte di Cassazione afferma: "ogni decisione di trasferimento impone all'autorità amministrativa di valutare sia che le procedure di asilo e le condizioni di accoglienza nello Stato designato come competente non soffrano di «carenze sistemiche» (art. 3, par. 2 reg. Dublino III), sia, a prescindere dalla sussistenza di tali criticità generali, che suddetto trasferimento non comporti per il richiedente un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., situazione la cui sussistenza è idonea vincere la presunzione (relativa) di sicurezza e pari rispetto dei diritti fondamentali negli Stati membri" (Cass. SS.UU. n. 8044/2018).

Sono illegittimi – per violazione degli artt. 3 e 13 CEDU e dell'art. 4 del protocollo n. 4 alla CEDU, nonché degli artt. 4 e 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – i respingimenti attuati dallo Stato italiano in mancanza di garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali delle persone respinte, a cominciare dal loro diritto a chiedere protezione internazionale, a non subire trattamenti inumani e degradanti e a non essere inviati verso luoghi dove corrano il rischio di subire tali trattamenti. Già nel caso Sharifi e altri c. Italia e Grecia, l'Italia è stata condannata dalla Corte EDU per la riammissione non registrata e indiscriminata di cittadini extraeuropei verso la Grecia, sulla base dell'accordo bilaterale di riammissione concluso nel 1999.

Nel caso di specie, inoltre, tale riammissione risulta illegittima in quanto avvenuta nei confronti di un richiedente asilo, minore straniero non accompagnato, condizioni che avrebbero dovuto essere verificate dalle autorità di frontiera già in applicazione quantomeno del Regolamento 603/2014 (cd. Dublino III), di contro, non tempestivamente verificate neanche a seguito delle segnalazioni pervenute telefonicamente dall'operatrice legale ASGI nonché da rappresentante dell'UNHCR, come pacificamente accaduto, che espressamente avevano rilevato la presenza in frontiera di un minore straniero non accompagnato richiedente

10

asilo, il quale, in nessun caso, può essere allontanato, respinto e/o riammesso, se non a seguito di specifica valutazione dell'autorità competente, ovvero, l'Unità Dublino.

Dunque, lo Stato italiano non ha verificato la condizione specifica del ricorrente (come peraltro si evince nella stessa documentazione prodotta da parte resistente, in cui risulta spuntata la mancata verifica nel sistema Eurodac e l'assenza di riferimento ad altro strumento) e non ha dunque accertato le conseguenze che questi avrebbe subito a seguito della riammissione, dovendo rilevarsi che esso ha attuato la riammissione pur avendo conoscenza (o almeno trovandosi nella condizione di avere conoscenza) della posizione peculiare del ricorrente e altresì delle violazioni e carenze sistemiche alle quali sarebbe stato esposto in Grecia, fatti che, anche alla luce delle numerose fonti richiamate in atti, possono dirsi notorie, almeno agli operatori nel settore.

Diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente (che pretende di individuarvi il fondamento giuridico della propria condotta), la Direttiva 2008/115/CE non legittima affatto, anzi contrasta con la descritta pratica di riammissione informale posta in essere dal governo italiano. Infatti, sebbene tale direttiva (al suo art. 6, par. 3) consenta agli Stati membri di riammettere nello Stato confinante di provenienza senza una specifica decisione di rimpatrio, qualora sussistano accordi bilaterali tra gli Stati interessati già vigenti alla data di entrata in vigore della direttiva stessa (essendo tali accordi invece non più consentiti nella vigenza della stessa), tuttavia, anche nell'esecuzione dell'accordo, lo Stato italiano è comunque vincolato dalla normativa interna anche costituzionale (art 13 Cost.), nonché dal diritto sovranazionale, alla stregua del quale lo Stato ha il dovere di accertare la situazione concreta nella quale la

persona ammessa verrà a trovarsi, con particolare riferimento all'eventualità di una violazione dei suoi diritti fondamentali.

Tutto quanto fin qui evidenziato, la riammissione informale, si ribadisce, non può mai essere applicata nei confronti di una persona minore e, inoltre, di una persona che manifesti l'intenzione di chiedere asilo, entrambe categorie alle quali è assolutamente necessario, anche sulla scorta del medesimo accordo bilaterale invocato da parte resistente a supporto della legittimità del proprio operato, l'applicazione di opportune e specifiche tutele.

11

Ciò rilevato, sebbene l'obbligo di non refoulement di cui all'art. 3 CEDU valga per chiunque e debba essere rispettato in ogni caso di riammissione informale, il richiedente asilo, peraltro minore, subisce (e l'odierno ricorrente ha subito nel caso di specie) la lesione di diritti ulteriori collegati al suo status, a partire da quello fondamentale di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale con tutte le garanzie procedurali di cui al d.lgs. 25/2008 e al Regolamento UE N. 604/2013 (Dublino III), in ordine alla valutazione di trasferimento.

La rilevata prassi di riammissione Italia – Grecia, appare, peraltro, violare persino lo stesso accordo con la Grecia, il cui art. 5 prevede che ciascuna parte, su richiesta dell'altra, si impegna a riammettere sul proprio territorio il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, non potendosi evidentemente considerare in tale situazione chi abbia espresso la volontà di chiedere protezione né, tantomeno, il minore straniero non accompagnato, a prescindere dalla manifestazione di suddetta volontà in quanto inespellibile ai sensi dell'art. 19, d.lgs.286/98 e in ogni caso non passibile di respingimento alla frontiera ai sensi del co. 1 bis della medesima disposizione. Ciò è poi ulteriormente avvalorato da ulteriori previsioni del suddetto accordo, tra cui, in particolare, l'art. 23 il quale espressamente fa salvi il rispetto di diversi accordi internazionali e della Convenzione di Ginevra del 1951.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il ricorrente avrebbe avuto diritto all'accesso a tutte le tutele garantite ai minori richiedenti asilo, quali l'accoglienza ai sensi dell'art 1, c. 2 del d.lgs. 142/2015 e, chiaramente, un permesso di

soggiorno provvisorio per richiesta asilo (ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015) e/o per minori, nonché l'applicazione del regolamento n. 604/2013 (c.d. Dublino III, cfr. in particolare artt. 6 e 8) per la determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda, con eventuale trasferimento del richiedente in altro Stato UE solo all'esito del completamento di tale procedura.

Sussistono, pertanto, il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* anche alla luce dell'attuale condizione di inadeguatezza della struttura di accoglienza rappresentata dal ricorrente, dell'incertezza sulla sua condizione giuridica e sulla sua stessa permanenza in territorio greco, e di accordi e prassi di trasferimenti di

12

richiedenti asilo afgani nella vicina Turchia con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto.

Le determinazioni circa le modalità più idonee per consentire l'ingresso sono rimesse all'autorità competente, che potrà individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, gli strumenti più idonei a tutelare le ragioni dell'odierno ricorrente (tra i quali la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009 c.d. codice visti), fermo restando che dovrà comunque consentire l'immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente medesimo quale richiedente asilo e provvedere a registrare la sua domanda di protezione internazionale.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono addebitarsi all'Amministrazione resistente, nella misura di cui in dispositivo e con distrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di -----, nato in Afghanistan il —, a presentare domanda di protezione internazionale in Italia e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano;
- condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente complessivamente liquidate in € 1.800,00 per compensi oltre oneri e accessori di legge con distrazione in favore dei procuratori che si sono

dichiarati antistatari.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2023

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio